

Codice DB1503

D.D. 21 ottobre 2011, n. 588

Modalita' operative per l'attestazione delle competenze in ingresso e in itinere ai percorsi formativi formali e approvazione delle linee guida per il riconoscimento dei crediti in ingresso nei corsi di formazione per estetiste

Vista la D.G.R.152-3672 del 02/08/2006 in particolare l'allegato L "Certificazione di parte seconda autorizzata – Sistema e procedure – Competenze e formazione degli operatori abilitati – controlli";

Tenuto conto che la sperimentazione del sistema di certificazione previsto dall'art. 16 Allegato L si è attuata per la sola certificazione delle competenze in itinere e in uscita dai percorsi formativi formali in quanto successive determinazioni hanno rimandato l'attestazione dei crediti in ingresso ai percorsi formativi formali, in attesa che venisse approvato il manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti e che venisse definito l'aggiornamento del sistema informativo regionale;

Tenuto conto che con determinazione n. 564 del 19/11/2008 si è provveduto a rendere pubblico e consultabile sul sito internet della Regione Piemonte l'elenco regionale contenente gli operatori abilitati alle operazioni di certificazione indirizzo operazioni e che il Settore Standard Formativi Qualità ed Orientamento Professionale provvede al suo periodico aggiornamento;

Vista la determinazione n. 282 del 09/06/2009 che autorizzava la certificazione delle competenze in itinere e in uscita dai percorsi formativi formali riguardanti le direttive Obbligo di Istruzione e Mercato del Lavoro approvando le linee guida transitorie per le attività di certificazione di parte terza e di parte seconda autorizzata;

Valutata positivamente la sperimentazione della certificazione delle competenze in itinere e in uscita dai percorsi formativi formali attuata sulle due direttive sopra indicate a partire dall'anno formativo 2007/08;

Tenuto conto che con determinazione n. 67 del 06/02/2009 si è nominata la commissione per la certificazione e la concessione dei crediti, di cui all'art. 10 dell'allegato L, che in questa prima fase di lavoro ha proceduto all'elaborazione e validazione della prima parte del manuale ovvero quella della certificazione e assegnazione dei crediti formativi nella formazione formale;

Preso atto che con determinazione n.172 del 28 Marzo 2011 la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ha approvato il manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti autorizzando il dirigente del Settore Standard Formativi Qualità ed Orientamento Professionale, sentita la Commissione certificazione e crediti, a provvedere con propri atti a modifiche o integrazioni del manuale;

Considerato opportuno dare applicazione a tale manuale per quanto attiene la valutazione e certificazione dei crediti formativi in ingresso ampliando le operazioni di certificazione a cui gli operatori abilitati sono ad oggi autorizzati;

Tenuto conto che per garantire una omogeneità di comportamento da parte di tutti gli operatori abilitati alla valutazione e certificazione dei crediti formativi in ingresso è necessario predisporre il documento "Modalità operative per l'attestazione delle competenze in ingresso e in itinere ai percorsi formativi formali";

Ritenuto inoltre necessario integrare il “Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti formativi” con un nuovo allegato contenente le modalità e le procedure afferenti alle attività di accertamento, certificazione e riconoscimento del credito formativo nei percorsi del Settore Estetico;

Considerata la necessità di perfezionare gli strumenti informativi regionali prima di estendere l’attestazione dei crediti in ingresso alle diverse filiere formative e valutando in accordo con la commissione di certificazione di attuare la sperimentazione come previsto dal art. 16 dell’allegato L nelle sole direttive regionali gestite interamente attraverso “Sistema Piemonte” ad oggi “Attività formative sperimentali obbligo istruzione” e “Direttiva disoccupati-mercato del lavoro”

Considerando che l’all. L della D.G.R.152-3672 del 02/08/2006 prevedeva l’obbligatorietà del parametro 32 del sistema di accreditamento regionale, oggi volontario, superata la fase sperimentale nella quale i crediti venivano assegnati esclusivamente dalla Regione Piemonte

Considerata inoltre la necessità di definire in modo specifico i criteri per l’attribuzione dei crediti nei corsi di formazione per estetiste;

Visto che a tal fine sono state consultate le organizzazioni di categoria più rappresentative, la Direzione Commercio, la commissione certificazione e crediti, arrivando all’elaborazione di un documento apposito che costituirebbe un ulteriore allegato alla presente determinazione;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08;

determina

- Di approvare il documento (allegato 1) “Modalità operative per l’attestazione delle competenze in ingresso e in itinere ai percorsi formativi formali” contenente il procedimento amministrativo per il riconoscimento delle competenze mediante il sistema informativo regionale (modalità informatica) o utilizzando il procedimento cartaceo (modello C2); parte integrante e sostanziale della presente determinazione

- Di autorizzare gli operatori della formazione professionale alla stampa dell’attestato (certificazione di parte terza) e alla stampa dell’allegato competenze nei casi di allievi che hanno superato una prova di esame valutata da una commissione esaminatrice regionale o provinciale conseguendo tutte le competenze previste;

- Di confermare l’autorizzazione gli operatori abilitati al sistema regionale di certificazione-indirizzo operazioni unitamente al Direttore di centro e un responsabile corso, temporaneamente abilitati, alla certificazione delle competenze in itinere e alla certificazione in uscita dei percorsi formativi formali che non prevedono l’esame finale con commissione esterna (certificazione di parte seconda autorizzata) delle diverse direttive regionali nel rispetto delle indicazioni del manuale approvato dalla determinazione n. 172 del 28 Marzo 2011;

- Di avviare la sperimentazione prevista dall'art.16 allegato L alla D.G.R 152-3672 del 02/08/2006, autorizzando esclusivamente gli operatori abilitati al sistema regionale di certificazione-indirizzo operazioni, all'attestazione dei crediti in ingresso nei percorsi formativi relativi alle direttive regionali gestite interamente attraverso "Sistema Piemonte" (ad oggi "Attività formative sperimentali obbligo istruzione" e "Direttiva disoccupati-mercato del lavoro");
- Di considerare un periodo sperimentale di mesi 12 a decorrere dalla data che verrà comunicata agli operatori con successiva nota al termine del necessario aggiornamento informatico.
- Di dare atto che per le direttive escluse dalla sperimentazione e per le agenzie prive di addetti abilitati alle operazioni di certificazione, la validazione di crediti formativi continua ad essere curata dal Settore Standard Formativi Qualità ed Orientamento Professionale
- Di disporre che al termine di tale periodo il parametro 32 diventerà parametro obbligatorio dell'accREDITamento per la macrotipologia A e B e per le tipologie ap, ad,e d;
- Di revocare la determinazione n. 282 del 09 Giugno 2009 Linee guida per le attività di certificazione di parte terza e di parte seconda autorizzata di cui alla D.G.R 152-3672 del 02/08/2006 in quanto superata dall'approvazione del nuovo manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti determinazione n. 172 del 28 Marzo 2011.
- Di approvare il nuovo documento (allegato 2), "Linee guida riconoscimento dei crediti in ingresso nei corsi di formazione per estetiste" parte integrante e sostanziale della presente determinazione ,contenente l'insieme delle procedure necessarie a garantire una corretta ed uniforme modalità di accertamento, certificazione e riconoscimento dei crediti formativi nei percorsi del Settore Estetico;
- Di dare atto che sia l'allegato 1) che l'allegato 2) costituiranno ulteriori documenti tecnici allegati al Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della l. r. 22/2010.

Il Dirigente
Nadia Cordero

Allegato

MODALITA' OPERATIVE PER L'ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO E IN ITINERE AI PERCORSI FORMATIVI FORMALI

PREMESSA

Ai fini della definizione delle presenti linee guida, si richiama la DGR n.152-3672 del 02/08/2006, ed in particolare l'articolo 19 Certificazione dei crediti:

“Si intende per certificazione in ingresso il riconoscimento di competenze e /o attività acquisite in precedenti esperienze scolastiche, formative, o di lavoro. Si individuano crediti di tipo formale scolastici o formativi certificati, crediti di tipo non formale maturati da esperienze lavorative/formative o corsi privi di certificazione finale”.

Di seguito vengono indicate le prassi operative delle due modalità di certificazione di competenze in ingresso a cui le presenti linee guida si riferiscono:

1) Attestazione delle competenze in ingresso ai percorsi formativi utilizzando il sistema informativo regionale “SISTEMA PIEMONTE”

Per le direttive gestite interamente attraverso “sistema piemonte” anche il riconoscimento del credito avviene utilizzando l'applicativo.

Nello specifico se la direttiva è gestita informaticamente il corso nel quale si inserisce l'allievo accreditato risulta inserito nel data-base con tutti i suoi riferimenti identificativi.

Dopo la valutazione complessiva delle evidenze documentali e l'eventuale esperimento delle prove di accertamento e considerata ogni singola situazione nel suo dettaglio, al corsista può essere riconosciuto il credito per l'eventuale riduzione del percorso o l'inserimento in annualità diversa da quella iniziale per i percorsi pluriennali come indicato nel manuale di certificazione punto 5.1 “Crediti all'ingresso.”

MODALITA' OPERATIVE

A) ALLIEVO CHE VIENE INSERITO CON RIDUZIONE DELLE ORE DEL PERCORSO

Nel rispetto delle procedure indicate dal punto 5.2 del Manuale di certificazione “Modalità di validazione della documentazione” come indicato nel verbale a cura del consiglio di classe, il corsista può essere esonerato dalla frequenza di parti del corso o inserirsi in un percorso già avviato.

Queste ore vengono quantificate e caricate a sistema e giustificate come credito.

Nel caso di corsisti inseriti in percorsi già avviati, utilizzando la procedura per la comunicazione degli allievi e dell'avvio attività, (FPGEISCRE) il ruolo “Operatore della Formazione” consente di inserire l'allievo e i relativi dati anagrafici per poter successivamente gestire il credito formativo.

Lo stesso applicativo e lo stesso ruolo consentono l'inserimento del credito attraverso il procedimento di seguito descritto:

1. Attraverso le diverse possibilità di ricerca selezionare l'allievo al quale si vogliono inserire le ore di credito formativo e aprire la scheda “Richiesta credito”
2. La scheda per l'attestazione dei crediti in ingresso risulta già compilata nei campi dei dati anagrafici dell'allievo e del corso nel quale viene attribuito il credito, il campo annualità è predisposto in annualità corrente (non deve essere modificato)
3. Inserire le ore totali che si intende riconoscere all'allievo come da verbale del consiglio di classe
4. Descrivere le competenze/capacità e attività/azioni da riconoscere con la relativa distinta delle ore parziali (massimo 1000 caratteri)
5. Descrivere le condizioni verificate che motivano la richiesta (massimo 1000 caratteri)
6. La scheda allievo completata in tutte le sue parti deve essere salvata per consentire la successiva valutazione dell'Operatore della certificazione.

L'attestazione delle ore di credito, come indicato dal punto 5.3 “Procedura assegnazione crediti” del manuale di certificazione, avviene attraverso l'approvazione dell' Addetto alle operazioni di certificazione di quanto inserito nella scheda credito.

Utilizzando lo stesso applicativo di Sistema Piemonte attraverso l'apposita procedura (FPGEISCRE) il ruolo "Addetto alle operazioni di certificazione" consente di validare il credito formativo.

Le ore indicate in scheda e validate non possono essere modificate dallo stesso ruolo e vengono inserite automaticamente nella procedura per la gestione delle commissioni d'esame e degli scrutini finali (PPFINCO).

L'eventuale riconoscimento di nuove competenze e quindi l'aggiunta di altre ore deve avvenire con l'inserimento di un nuovo credito con lo stesso procedimento sopra descritto che andrà, dopo l'approvazione, a sommarsi automaticamente al precedente.

La cancellazione o la modifica per l'eventuale riduzione delle ore di credito approvato dall'"Addetto alle operazioni di certificazione" può essere fatta esclusivamente dalla Regione Piemonte.

B) ALLIEVO CHE VIENE INSERITO IN ANNUALITA' DIVERSA DA QUELLA DI INIZIO DI UN PERCORSO

Nel rispetto delle procedure indicate dal punto 5.2 del Manuale di certificazione "Modalità di validazione della documentazione" come indicato nel verbale a cura del consiglio di classe, il corsista può essere inserito in una annualità diversa da quella iniziale del percorso (es. seconda annualità di un percorso biennale/triennale).

Le ore non svolte dell'annualità pregressa sono da considerare giustificate dal credito e devono essere inserite a sistema.

Di seguito si descrive il procedimento da seguire:

1. Attraverso le diverse possibilità di ricerca, selezionare l'allievo al quale si vogliono inserire le ore di credito formativo e aprire la scheda "Richiesta credito"
2. La scheda per l'attestazione dei crediti in ingresso risulta già compilata nei campi dei dati anagrafici dell'allievo e del corso nel quale viene attribuito il credito, il campo annualità è predisposto in annualità corrente deve essere modificata selezionando l'annualità precedente.
3. Inserire le ore dell'annualità che si intende giustificare all'allievo come credito formativo; le ore possono essere quelle minime per consentire l'ammissibilità all'anno successivo o quelle dell'intera annualità e devono corrispondere a quanto risulta dal verbale del consiglio di classe
4. Descrivere le competenze/capacità e attività/azioni da accreditare, nello specifico tutte quelle che fanno parte dell'anno formativo che si chiede di accreditare (massimo 1000 caratteri)
5. Descrivere le condizioni verificate che motivano la richiesta (massimo 1000 caratteri)
6. La scheda allievo completata in tutte le sue parti deve essere salvata per consentire la successiva valutazione dell'Operatore della certificazione.

L'attestazione delle ore di credito come indicato dal punto 5.3 "Procedura assegnazione crediti" del manuale di certificazione avviene attraverso l'approvazione dell' Addetto alle operazioni di certificazione di quanto inserito nella scheda credito.

N.B. Per le Agenzie Formative che non hanno operatori inseriti nell'Elenco regionale e quindi non abilitati al sistema regionale di certificazione e per le filiere formative che non sono in sperimentazione l'approvazione delle ore inserite a sistema può essere fatta esclusivamente dal Settore Standard Formativi Qualità ed Orientamento Professionale dal ruolo "Utente regionale addetto alla certificazione di competenze.

2) Attestazione delle competenze in ingresso ai percorsi formativi utilizzando il procedimento cartaceo (modello C2)

Per le altre filiere formative che non utilizzano "sistema piemonte" il riconoscimento del credito formativo avviene attraverso il modello C2 pubblicato sul sito regionale alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/formazione/gestione/index.htm>

Dopo la valutazione complessiva delle evidenze documentali e l'eventuale esperimento delle prove di accertamento e considerata ogni singola situazione nel suo dettaglio, al corsista può essere riconosciuto il credito per l'eventuale riduzione del percorso o l'inserimento in annualità diversa da quella iniziale per i percorsi pluriennali come indicato nel manuale di certificazione punto 5.1 "Crediti all'ingresso."

Nello specifico l'agenzia formativa deve richiedere al Settore Standard Formativi Qualità ed Orientamento Professionale il riconoscimento delle competenze con specifica lettera allegando il modello C2 "ASSEGNAZIONE CREDITI AD PERSONAM" in originale, che viene vidimato per autorizzazione, e in copia fotostatica.

Le ore indicate sul modello C2, vidimato per autorizzazione, devono essere inserite nel sistema informativo ed equivalgono ai fini dell'ammissione all'esame alla frequenza del corrispondente numero di ore.

LINEE GUIDA RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN INGRESSO NEI CORSI DI FORMAZIONE PER ESTETISTE

Il presente documento contiene le procedure di riconoscimento del credito formativo in ingresso nei percorsi afferenti ai profili professionali standard dell'Operatore del benessere – estetica (qualifica) e dell'estetista (specializzazione/abilitazione professionale).

Si ricorda che nei corsi riconosciuti possono essere iscritti esclusivamente allievi che abbiano assolto il diritto/dovere obbligo d'istruzione o che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Se frequentati in età di diritto/dovere, sono presi in considerazione, ai fini del riconoscimento del credito formativo, esclusivamente i corsi autorizzati dalla P.A. nell'ambito della Direttiva Diritto/Dovere Obbligo d'istruzione.

Possono concorrere a determinare credito formativo i seguenti :

1- Percorsi di qualifica per estetista, realizzati all'interno di strutture accreditate

- a. Frequentati con esito negativo
- b. Frequentati parzialmente
- c. Frequentati per la prima annualità presso una struttura diversa da quella in cui il candidato intende inserirsi

Per tali casi si rimanda alle modalità indicate nel Manuale di Certificazione e Concessione dei crediti, in conformità con i corsi finanziati e/o riconosciuti alle agenzie accreditate.

2- Certificazioni/Attestazioni relative al settore estetico

- a. rilasciate da strutture accreditate in esito a percorsi non riconosciuti e non finanziati
- b. rilasciate da strutture non accreditate dalla Regione Piemonte, in esito a percorsi non inferiori a 200 ore effettuati negli ultimi 10 anni.

Per tali casi deve essere sempre somministrata una prova d'ingresso finalizzata all'accertamento delle competenze acquisite.

3- Certificazioni/Attestazioni provenienti dall'alta formazione (Università, Master...)

- a. Lauree
- b. Esami universitari
- c. Altri titoli di studio attinenti (Master, Specializzazioni...)

A fronte di certificazioni pubbliche rilevanti e puntualmente coerenti con le competenze/attività previste dal percorso di formazione, non è necessario somministrare prove di accertamento.

4- Certificazioni di qualifica/abilitazione rilasciate da strutture accreditate presso altre regioni

Le certificazioni rilasciate ai sensi della legge 1/90 da strutture accreditate presso altre regioni sono equipollenti alle certificazioni rilasciate sul territorio piemontese.

5- Certificazioni di qualifica/abilitazione rilasciate da strutture non accreditate presso altre regioni

In caso di certificazioni rilasciate da strutture non accreditate presso altre regioni o di corsi non autorizzati dall'ente pubblico, valgono le procedure del punto 2.b.

6- Certificazioni di qualifica/abilitazione rilasciate da paesi comunitari ed extracomunitari relative al settore estetico

Il riconoscimento del titolo, nel caso di qualifica/abilitazione professionale nel settore estetico, è di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.lgs. 206/2007 di attuazione della direttiva europea 36/CE/2005.

E' fatto l'obbligo in capo all'agenzia di informare i candidati in merito alle corrette procedure per il riconoscimento dello stesso.

I candidati che intendono rinunciare al riconoscimento del titolo e cominciare un percorso formativo di qualifica professionale, possono richiedere un accertamento delle competenze acquisite ai fini dell'attribuzione del credito formativo.

7- Attività lavorativa documentata nel settore "estetica"

- a. Nel caso in cui, al momento dell'avvio dello stage, l'aspirante risulta occupato nel settore estetico, è da ritenersi assolto il periodo di stage. Non si attribuisce credito ad attività lavorative non coerenti con il corso di formazione;
- b. Nel caso di attività pregressa, nel corso degli ultimi 10 anni, questa può essere riconosciuta ai fini di un credito formativo sulle competenze professionalizzanti. L'accertamento del possesso di competenze professionalizzanti deve sempre prevedere una prova tecnico-pratica di accertamento delle competenze.

8- Certificazione Figura a Banda Larga "Operatore del Benessere-Eстетica" (qualifica) e/o "Estetista"(abilitazione).

Queste certificazioni sono valide, riconosciute e spendibili su tutto il territorio italiano.

9- Certificazione Figura a Banda Larga "Operatore del Benessere-Acconciatura" (qualifica) e/o "Acconciatore"(abilitazione).

Nell'ambito dei corsi riconosciuti, ai candidati in possesso delle suddette certificazioni devono essere riconosciuti i crediti necessari per l'ingresso al secondo anno "Operatore del benessere-estetista". Devono essere direttamente riconosciute le competenze comuni ai due percorsi mentre quelle non comuni devono essere acquisite tramite un progetto di sostegno individuale.

Nell'ambito dei corsi in diritto dovere/obbligo d'istruzione valgono invece le regole generali del Manuale di Certificazione e Concessione dei Crediti.

10- Percorsi di abilitazione teorica 300 ore

Non è previsto il riconoscimento di credito formativo in ingresso ai percorsi abilitanti di formazione teorica (300 ore).